SOTTOSOGLIA

Articolo 48. Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.

2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.

3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.

SOTTOSOGLIA

Soglie comunitarie dal 01.01.2026

SETTORI ORDINARI

140.000 euro – appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità

216.000 euro – appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni

5.404.000 euro – appalti di lavori pubblici.

SETTORI SPECIALI

432.000 euro – appalti di forniture e di servizi e concorsi di progettazione

5.404.000 euro – appalti di lavori

CONCESSIONI

5.404.000 euro

PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Art 49 D.lgs. 36/2023

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza dì alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

PRINCIPIO DI ROTAZIONE

T.A.R. Puglia, Lecce, II, 29 gennaio 2025, n. 138

non può essere utilmente invocato nella specie il disposto del comma 5 dell'art. 49 D. Lgs. n. 36 cit., poiché tale disposizione derogatoria al principio di rotazione (prevista dal legislatore per il caso dell'indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata) è praticabile esclusivamente "per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e)" dello stesso D. Lgs. n. 36/2023;

con la conseguenza che nessuna delle suddette ipotesi si attaglia alla fattispecie in esame, riguardante l'affidamento di un servizio avente come importo a base di gara la somma di € 120.000,00, ovvero assoggettato alla disciplina degli affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023

0

PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 07/01/2025, n. 28

Nel merito parte ricorrente richiama la norma di cui al 5° comma dell'art. 49 del nuovo codice dei contratti pubblici, la quale esclude la necessità di rotazione allorché la selezione avvenga nella forma della procedura negoziata e sia stata preceduta – come in fattispecie – da indagine di mercato senza limite al numero di operatori.

La deroga alla regola generale del divieto di duplice consecutivo affidamento, posta dalla suddetta norma, rende illegittima la disposta esclusione. …

Il ricorso va dunque accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati e l'obbligo per … di valutare in comparazione l'offerta di parte ricorrente, ferma la precedente fase della manifestazione d'interesse riguardo alla quale non è sviluppata alcuna contestazione.

PRINCIPIO DI ROTAZIONE

T.A.R. Campania Napoli, III, 04 febbraio 2025, n. 909

nel caso in esame, non si ravvisano violazioni dei criteri a cui la stessa amministrazione procedente ha inteso auto-vincolarsi. Quanto appena rilevato, del resto, non scalfisce il principio consolidato, più volte ribadito, secondo cui la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (si rimanda alla copiosa giurisprudenza sopra citata e alla delibera Anac n. 410 dell'11 settembre 2024).

Come più volte evidenziato l'amministrazione ha deciso di procedere tramite affidamento diretto preceduto da apposita indagine di mercato, procedimentalizzando tale modalità semplificata di individuazione del contraente. In applicazione dei suddetti principi generali ha proceduto a svolgere l'iter di selezione. Tutto ciò nella imprescindibile consapevolezza dell'ampia discrezionalità di cui, in assenza di una vera e propria comparazione, la stazione appaltante gode nella scelta dell'offerta più rispondente al proprio fabbisogno.

Il Collegio ritiene dirimente il fatto che trattavasi di un Avviso di raccolta preventivi per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 del Servizio di Supporto Ufficio di Piano da espletarsi extra piattaforma digitale al fine di addivenire all'individuazione di un operatore economico con il quale procedere successivamente ad un affidamento diretto su ME.PA. (piattaforma digitale).

PRINCIPIO DI ROTAZIONE

TAR Lazio-Roma (Sez. II-bis) sentenza 20 ottobre 2025 n. 18004

1. L'affidamento diretto, anche se preceduto da un avviso esplorativo per manifestazioni di interesse, non è una procedura di gara competitiva. Ne consegue che la stazione appaltante non è tenuta a predeterminare criteri ponderali, punteggi numerici o griglie di valutazione analitiche, i quali sono propri delle procedure comparative (aperte o negoziate). La scelta dell'operatore è eminentemente discrezionale, come previsto dall'art. 3 dell'Allegato I.1 del Codice.

2. L'obbligo di motivazione per un affidamento diretto (art. 17, co. 2, D.Lgs. 36/2023) è assolto quando l'amministrazione, pur senza assegnare punteggi, dia conto dei criteri di valutazione indicati nell'avviso e rediga un verbale istruttorio (nella specie, una tabella riassuntiva) che esprima un giudizio sintetico comparativo (es. "ottimo", "distinto", "adeguato") sulle diverse proposte pervenute, rendendo così esplicite le ragioni della preferenza accordata all'affidatario.

3. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 prevede espressamente che gli operatori economici attestino il possesso dei requisiti tramite mera dichiarazione sostitutiva. La verifica puntuale da parte della stazione appaltante può avvenire prima della stipula (se previsto dalla lex specialis) o successivamente, anche a campione, senza che l'omessa acquisizione preventiva di DURC o bilanci vizi la legittimità dell'atto di affidamento.

4. Il divieto di affidamento al "contraente uscente" previsto dal principio di rotazione (art. 49, co. 2, D.Lgs. 36/2023) si applica solo all'operatore che ha ricevuto due affidamenti consecutivi per lo stesso servizio o settore merceologico. ***Il principio non è violato se l'affidatario, pur gestendo altri impianti per la medesima P.A., non è il gestore uscente dello specifico servizio messo in affidamento****.*

PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Consiglio di Stato (sez. V) sentenza 25 maggio 2026, n. 4185

Le caratteristiche dell'affidamento diretto sono le seguenti:

a) non si tratta di una procedura competitiva e, quindi, non è una gara, neppure intesa in senso informale;

b) non c'è un criterio di aggiudicazione;

c) non c'è una graduatoria;

d) l'acquisizione di preventivi, in caso di previo interpello, non qualifica gli stessi come offerte da valutare in una procedura competitiva.

La differenza tra affidamento diretto previo interpello e procedura negoziata è piuttosto semplice: la procedura negoziata è una gara mentre l'interpello con l'acquisizione di preventivi è una delle modalità (non l'unica) di giustificazione della scelta di negoziare con un determinato operatore economico.

Se è prevista una fase preliminare volta ad acquisire le manifestazioni di interesse, un confronto competitivo, il vaglio di una commissione giudicatrice, un criterio di aggiudicazione, di certo non si è in presenza di un affidamento diretto, bensì di una gara e, come gara, va trattata.

Se la stazione appaltante decide di fare una gara, pur non essendovi obbligata, non può poi disapplicare le regole che essa stessa si è data giustificando tale disapplicazione dietro lo schermo di un inesistente affidamento diretto.

PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Consiglio di Stato (sez. V) sentenza 25 maggio 2026, n. 4185

L'art. 49 comma 5 del Codice dei contratti pubblici dispone che "Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata". La disposizione, naturalmente, non estende il proprio ambito di applicazione agli affidamenti diretti (lettere a e b) dell'art. 50 comma 1, perché gli affidamenti diretti, come ampiamente esposto, non sono gare. ***Non essendoci una procedura competitiva, il divieto di affidamento al gestore uscente non incontra deroghe se non quelle previste dall'art. 49 comma 4 del Codice.***

PRINCIPIO DI ROTAZIONE

T.A.R. Lazio, Roma, II, 29.09.2025, n. 16754

La giurisprudenza in materia è costante nel ricordare il carattere flessibile del principio, oggi sancito dalla disposizione da ultimo richiamata, trattandosi di un divieto non assoluto (v. da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 31/05/2024, n.4875).

Ebbene, nel caso di specie, in disparte ogni ulteriore considerazione, sussistono i presupposti per giustificare la predetta deroga al principio di rotazione atteso che:

- la controinteressata, concessionaria uscente, è stata, in realtà, in precedenza destinataria di affidamenti temporanei, legati alla necessità di garantire con urgenza i servizi offerti, in relazione ad alcuni eventi sportivi, su richiesta della Zetema (v. all. 7 e ss. controinteressata);

- pur avendo l'ente concedente invitato sette operatori economici alla procedura de qua, sono pervenute offerte dalle sole ricorrente e controinteressata, con conseguente prova della effettiva assenza di concrete alternative con riferimento alla struttura del mercato in esame;

- in assenza di invito della controinteressata, sarebbe stata, di fatto, esaminata una sola proposta, con esclusione di qualunque procedura competitiva, nonché selezione di un'offerta meno valida di quella della controinteressata (v. verbali di gara all. 3 Zetema).

Ne deriva che l'esclusione della controinteressata, richiesta dalla ricorrente sulla base di un'applicazione formalistica del principio di rotazione, oltre che non calibrata alle peculiarità del mercato in esame, sarebbe stata in contrasto con l'art. 1 del d.lgs. D.Lgs. n. 36/2023. Invero, non avrebbe consentito di raggiungere né il principio del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione, venendo meno l'offerta con il migliore rapporto tra qualità e prezzo, né quello della concorrenza, funzionale a conseguire la migliore proposta, essendo assenti ulteriori operatori economici interessati.

PRINCIPIO DI ROTAZIONE

T.A.R. Toscana, IV, 05.12.2025, n. 1968

L'art. 49, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023 è stato oggetto di modifica normativa ad opera del d.lgs. n. 209 del 2024 e nel nuovo testo, in vigore dal 31 dicembre 2024, stabilisce che "in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto". La norma nel nuovo testo, applicabile alla presente fattispecie, il cui atto di indizione è del febbraio 2025, è esplicita nello stabilire che i due soli presupposti che legittimano la deroga alla rotazione sono legati alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, che devono essere applicati in ogni caso previa verifica della corretta esecuzione del precedente contratto. ***La corretta esecuzione non è in alcun modo presupposto autonomo della deroga, ma semplice co-elemento da verificare in uno con i presupposti veri e propri****. La stazione appaltante sembra invece aver fatto applicazione dell'art. 49, comma 4, cit. nel testo anteriore alla modifica normativa del dicembre 2024, in base al quale si poteva ritenere che la corretta esecuzione fosse requisito autonomo dalla deroga al principio di rotazione ("in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto").*

PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Consiglio di Stato, sez. III, 05.06.2025 n. 4897

Va condiviso l'avviso del primo giudice circa la non invocabilità della deroga al principio di rotazione di cui al comma 5 del predetto articolo 49, atteso che la procedura per cui è causa è certamente riconducibile al paradigma dell'affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), non soltanto per il valore della prestazione, ma anche per l'evidente non sussumibilità né nello schema della procedura negoziata senza bando di cui alla lettera e) del medesimo comma 1 dell'articolo 50 (la stazione appaltante avrebbe dovuto consultare almeno cinque operatori economici ovvero motivare sulla loro non esistenza, cosa che non può evincersi dalla mera circostanza che solo due abbiano risposto all'avviso per manifestazione di interesse), né tanto meno in quello delle procedure ordinarie, come vorrebbe parte appellante (in tal caso avrebbe dovuto esserci un bando, che in questo caso pacificamente non c'era).

In particolare, è destituita di ogni fondatezza la pretesa dell'appellante e del Comune di qualificare in termini di procedura "aperta" la procedura di affidamento per cui è causa, considerando che – come ben sottolineato dall'originaria ricorrente e odierna appellata – il fatto che vi sia stata una previa acquisizione di manifestazioni di interessi non vale a escludere che si trattasse di affidamento diretto, essendo ciò espressamente contemplato come possibilità dal precitato articolo 49, e che tale acquisizione non era stata estesa a tutti gli operatori economici potenzialmente interessati ma solo a quelli che risultavano iscritti in apposito albo tenuto dall'operatore procedente.

0

PRINCIPIO DI ROTAZIONE

TAR Campania-Napoli (Sez. IX) sentenza 25 febbraio 2026, n. 1358

Neppure può aderirsi all'asserita incertezza letterale della norma suggerita dalla ricorrente, che ha prospettato l'ipotesi che il contratto che non possa essere affidato sia solo il terzo, dopo due affidamenti consecutivi. Diversamente, invece, la norma è chiara nel prevedere l'impossibilità di affidamento di due contratti consecutivi rientranti negli ambiti prima evidenziati, senza richiedere che la consecutività debba ritenersi verificatasi solo dopo l'attribuzione del secondo contratto

PRINCIPIO DI ROTAZIONE

TAR Veneto – Venezia (sez. III) sentenza 18 marzo 2026, n. 620

Il termine di 30 giorni per l'impugnazione di un affidamento diretto per asserita violazione del principio di rotazione ex art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 decorre dal momento in cui il ricorrente ha acquisito piena conoscenza della delibera di affidamento e dei suoi elementi essenziali — nominativo dell'affidatario, importo, oggetto, reiterazione rispetto al contraente uscente — a prescindere dall'esito dell'accesso documentale successivamente richiesto. Quando la delibera di affidamento è regolarmente pubblicata nell'albo on line dell'Amministrazione, ne è nota l'esistenza al ricorrente (come desumibile dall'esplicito riferimento nella sua istanza di accesso), e dal tenore delle premesse della delibera stessa è già percepibile la violazione del principio di rotazione lamentata, non è necessario attendere l'ostensione integrale degli atti per poter proporre il ricorso: il ricorrente era già perfettamente in grado di percepire l'immediata e concreta lesività dell'affidamento e di contestare la violazione senza promuovere un ricorso "al buio". L'attesa dell'accesso documentale è giustificata solo per quei motivi ulteriori e più specifici che presuppongono la conoscenza integrale dell'offerta tecnica o economica e che possono essere dedotti con motivi aggiunti.

PRINCIPIO DI ROTAZIONE

TAR Veneto – Venezia (sez. III) sentenza 18 marzo 2026, n. 620

Il termine di 30 giorni per l'impugnazione di un affidamento diretto per asserita violazione del principio di rotazione ex art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 decorre dal momento in cui il ricorrente ha acquisito piena conoscenza della delibera di affidamento e dei suoi elementi essenziali — nominativo dell'affidatario, importo, oggetto, reiterazione rispetto al contraente uscente — a prescindere dall'esito dell'accesso documentale successivamente richiesto. Quando la delibera di affidamento è regolarmente pubblicata nell'albo on line dell'Amministrazione, ne è nota l'esistenza al ricorrente (come desumibile dall'esplicito riferimento nella sua istanza di accesso), e dal tenore delle premesse della delibera stessa è già percepibile la violazione del principio di rotazione lamentata, non è necessario attendere l'ostensione integrale degli atti per poter proporre il ricorso: il ricorrente era già perfettamente in grado di percepire l'immediata e concreta lesività dell'affidamento e di contestare la violazione senza promuovere un ricorso "al buio". L'attesa dell'accesso documentale è giustificata solo per quei motivi ulteriori e più specifici che presuppongono la conoscenza integrale dell'offerta tecnica o economica e che possono essere dedotti con motivi aggiunti.

Principio di rotazione

Parere MIT 18 luglio 2024, n. 2661

Quesito:

Considerato che l'art.48 del D.Lgs.36/2023 stabilisce che l'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria avviene nel rispetto dei principi di cui al Libro I Considerato che l'art.4 del D.Lgs.36/2023 stabilisce che le disposizioni del codice si applicano nel rispetto dei principi di cui agli artt.1, 2 e 3 che assumono quindi una valenza di "super principi" superiore a quella del principio di rotazione. Richiamato il principio del risultato sancito dall'art.1 che costituisce attuazione, nel settore sei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia e economicità, SI CHIEDE se il divieto di affidamento al contraente uscente stabilito dal principio di rotazione possa essere superato non solo nel caso di concomitante presenza delle condizioni di cui all'art.49 comma 4 (struttura del mercato/effettiva assenza di alternative/accurata esecuzione del precedente contratto) ***ma altresì per ragioni di economicità*** *(contra, in relazione all'art.36 D.Lgs.50/2016, TAR Toscana n.98/2023 "… insufficiente a giustificare detta deroga risulta il fatto che si trattasse dell'offerta più vantaggiosa per economicità ed efficacia")*

Principio di rotazione

Parere MIT 18 luglio 2024, n. 2661

Risposta aggiornata

Si premette che nel nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 31.03.2023, n. 36) per la prima volta è stato inserito un articolo dedicato specificamente al principio di rotazione, l'art. 49. Come ha evidenziato il Consiglio di Stato nella Relazione Illustrativa al nuovo Codice, l'art. 49 disciplina le modalità operative del principio di rotazione, che costituisce principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia in attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. e), della legge delega 21 giugno 2022, n. 78. Relativamente al tema posto, pertanto si rimanda all'art. 49 sopra richiamato ed in particolare al comma 2 dello stesso. ***La risposta è negativa.***

Si ricorda, come evidenziato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1385/2024, che il fine principale del principio di rotazione è quello di scongiurare il rischio di formazione di rendite di posizione in capo ad un unico operatore economico e favorire la concorrenza tra gli operatori economici. Si rimanda al parere ANAC 58/2023.

Principio di rotazione

Parere MIT n. 3261 del 30.01.2025

Quesito:

Si chiede se, in un affidamento diretto di lavori, possa essere autorizzato il subappalto a ditta già affidataria in precedenza di appalto analogo (stessa categoria di opere) in affidamento diretto.

Risposta aggiornata

La Stazione appaltante non ha il potere di sindacare la scelta dell'appaltatore in merito all'impresa subappaltatrice oltre a quanto previsto dall'art. 119 del Codice dei contratti pubblici. Nell'art. 119 cit. non vi è alcun limite o divieto nel caso in cui un subappaltatore sia stato previamente appaltatore della stazione appaltante.

SOTTOSOGLIA

Articolo 50 D.lgs. 36/2023

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

*b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a **140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

*c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;*

*d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno **10** operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;*

*e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.*

SOTTOSOGLIA

Articolo 50 D.lgs. 36/2023

2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.

Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.

*4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), **le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.***

INDAGINI DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO?

Parere MIT n. 3225 del 30.01.2025

Quesito:

Quanto previsto dall'allegato II.1 art. 2, è applicabile anche agli affidamenti diretti oppure è valido solo per le procedure negoziate? Qualora, su base discrezionale della SA, la selezione degli OE per gli affidamenti diretti possa avvenire anche tramite un preliminare avviso d'indagine di mercato, quest'ultimo può essere pubblicato solo sul profilo del committente? Oppure dev'essere simultaneamente pubblicato anche sulla BDNCP, come disposto per le procedure negoziate? In caso di affidamento diretto svolto tramite Trattativa Diretta MEPA, preceduto dalla pubblicazione di un avviso d'indagine di mercato, occorre pubblicare anche uno specifico avviso sull'esito della procedura, oltre alla determina di affidamento?

INDAGINI DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO?

Parere MIT n. 3225 del 30.01.2025

Risposta:

*Relativamente al tema posto, si ricorda che l'affidamento diretto, come definito dal nuovo Codice dei contratti all'art. 50 comma 1 lett. a) e b), è una modalità semplificata che consente alle stazioni appaltanti di scegliere direttamente il fornitore dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, senza dover indire una gara pubblica mediante bando o avviso. Sul tema si richiama il parere n. 410/2024, con cui l'A.N.A.C. certifica la possibilità di effettuare l'affidamento diretto previo "confronto" tra preventivi. Si tratta del c.d. affidamento diretto procedimentalizzato. Al riguardo la giurisprudenza - ritenendo ammissibile anche tale ipotesi - richiama il rispetto delle norme del Codice e, in particolare, della c.d. piccola evidenza pubblica come affermato nella sentenza T.A.R. Puglia n. 1032/2024. Riguardo alla domanda n. 1) **la disposizione trova applicazione alle procedure negoziate**. L'allegato II è in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50,commi 2 e 3, del Codice; infatti l'art 1 (disposizioni generali) co 1 afferma il principio secondo cui gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice.*

INDAGINI DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO?

Parere MIT n. 3225 del 30.01.2025

Risposta:

Domande n. 2) e n. 3): come rilevato dalla stessa ANAC (cfr. Delibera n.424 del 19 settembre 2023), secondo la giurisprudenza prevalente "la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara" (cfr. Cons. Stato, sez. 4, n. 3287/2021). Si chiarisce che il preventivo non è un'offerta formale, e la relativa richiesta è finalizzata alla motivazione del successivo affidamento, in rapporto alla dimostrazione della sussistenza delle esperienze nonché della congruità del prezzo di quella che sarà poi l'offerta individuata. Ciò comporta che la stazione appaltante in maniera legittima può instaurare la procedura attraverso le modalità ritenute più opportune, seppur nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità e di quanto specificato all'art. 35 del d.lgs. 36/2023 (cfr. anche in tal senso, TAR Veneto sez. I, sentenza n. 542/2021, che ha ritenuto legittima la richiesta di preventivi in ottica di rafforzamento della concorrenza). Relativamente alla domanda n. 4), la risposta è negativa. Per gli adempimenti di cui all'art. 28 del nuovo codice relativi agli affidamenti diretti si rimanda alle delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, ed in particolare si rimanda all'art 3 della stessa delibera ANAC.

INDAGINI DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO?

Parere MIT n. 3083 del 06.12.2024

Quesito:

In caso di affidamento diretto di un lavoro sotto soglia comunitaria dobbiamo staccare CIG mediante Piattaforma digitale ma anche lanciare la richiesta di affidamento mediante Piattaforma certificata? Oppure recuperare preventivo a mezzo PEC, staccare il CIG (mediante Piattaforma certificata) e predisporre determinazione di affidamento diretto?

Risposta aggiornata

Il CIG è di certo da ottenere mediante Piattaforma digitale certificata. ***La fase di interlocuzione con il mercato può essere operata mediante Piattaforma o in diversa modalità.***

AFFIDAMENTO DIRETTO

Parere MIT 3 giugno 2024, n. 2577

Oggetto:

D.Lgs. 36/2023, art. 50 co. 1 lett. a) e b) e Allegato I.3, art. 1, lett. d) ed art. 2, lett. d) – E' possibile effettuare una negoziata in luogo di un affidamento diretto?

Quesito:

Nella fascia d'importo prevista per gli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), è possibile aggravare la procedura effettuando invece una negoziata prevista dalle lett. c), d) ed e) del medesimo articolo? Qualora fosse possibile, i "termini delle procedure d'appalto", in luogo dello "zero" previsto per l'affidamento diretto, devono invece ritenersi quelle previste dall'allegato I.3, art. 1, lett. d) ed art. 2, lett. d)?

Risposta aggiornata

In merito al primo quesito, le indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Circolare in data 20/11/2023, sulla possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare per gli appalti sotto soglia le procedure aperte e ristrette in luogo delle procedure semplificate previste dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, sono da ritenersi espressione del principio del favor del legislatore euro unitario verso le procedure "proconcorrenziali" tra le quali possono annoverarsi anche le procedure negoziate.

Ciò posto, la facoltà delle stazioni appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l'affidamento diretto deve essere esercitata in applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice che impone, tra l'altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività, tenendo altresì conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall'art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall'art. 12 del Codice dei contratti.

In assenza di termini specifici per l'affidamento diretto (diversamente da quanto prevede l'art. 1 del D.L. 76/2020), la risposta al secondo quesito è affermativa, ferma restando la necessità di motivare adeguatamente la decisione di adottare una procedura negoziata in luogo dell'affidamento diretto anche in considerazione dell'allungamento dei tempi di conclusione del procedimento derivanti da tale scelta.

Scelta del fornitore

Parere MIT 26 settembre 2024, n. 2952

Oggetto: D.Lgs. 36/2023, all. II.1, art. 1, co. 3, let. c) – Scelta degli OE dagli elenchi MEPA nelle procedure negoziate.

Risposta aggiornata

Si chiarisce che la S.A. può decidere di utilizzare gli elenchi degli operatori economici della piattaforma digitale MEPA, ma in questo caso l'intera procedura di affidamento viene effettuata sulla stessa piattaforma MEPA. Relativamente alla disposizione di cui all'art. 1 co 3 dell'Allegato II.1 al codice, ***si chiarisce che la norma prevede la possibilità per la stazione appaltante di dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinati, tra l'altro, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta nelle seguenti ipotesi:***

1) a seguito di indagine di mercato effettuata dalla stessa stazione appaltante;

2) attingendo dall'elenco degli operatori economici della stessa stazione appaltante;

3) attingendo dagli elenchi presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

In questo ultimo caso la procedura ***viene interamente espletata sullo stesso mercato elettronico di cui si utilizzano gli elenchi****. In altre parole, la stazione appaltante in un apposito regolamento può definire i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta attingendo dagli elenchi MEPA, criteri che saranno utilizzati per svolgere l'intera procedura sul MEPA. Non si concorda con quanto da voi ricostruito.*

SOTTOSOGLIA

Art. 53:

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

SOTTOSOGLIA

Art. 54:

1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

SOTTOSOGLIA

TAR Sicilia – Catania (Sez. I) sentenza 16 febbraio 2026 n. 479

In tema di calcolo della soglia di anomalia negli appalti sottosoglia, l'applicazione del "Metodo A" previsto dall'Allegato II.2 del d.lgs. n. 36/2023 impone che, durante la fase del c.d. "taglio delle ali" (accantonamento del 10% delle offerte), le offerte aventi identico ribasso debbano essere considerate come un'unica offerta virtuale (c.d. principio del blocco unitario), sia che si trovino ai margini delle ali sia al loro interno. Tale metodo, già consolidato sotto il d.lgs. 50/2016, prevale sul c.d. "criterio assoluto" (che conteggia le offerte identiche singolarmente), salvo diversa ed inequivoca previsione della lex specialis.

L'amministrazione è responsabile della correttezza dei calcoli, anche se affidati a software esterni; i limiti della piattaforma non possono modificare le regole di gara.

"I vincoli derivanti dalla pre-impostazione della piattaforma telematica utilizzata [...] non possono essere considerati alla stregua di regole della gara [...] La piattaforma costituisce un mero strumento tecnico di ausilio [...] per cui l'amministrazione è tenuta a predisporre una piattaforma utilizzando algoritmi conformi al disciplinare stesso".

Il divieto di variare la soglia dopo l'aggiudicazione (art. 108 c. 12) non impedisce al giudice di correggere un calcolo matematico errato sin dall'origine.

"Ciò che la norma impedisce è la 'variazione' cioè il ricalcolo delle medie e delle soglie ma non la nuova e corretta 'determinazione' delle stesse [...] precludere l'invocata tutela giurisdizionale [...] significherebbe, in definitiva, sottrarre al sindacato giurisdizionale l'azione dell'Amministrazione".

SOTTOSOGLIA

Art. 55:

1. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

2. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

SOTTOSOGLIA

Art. 18:

In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Prima del contratto – NUOVO CODICE

Art. 17 D.lgs. 36/2023

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la ***decisione di contrarre*** *individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*

2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti procedono alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara e concludono ***nei termini indicati nell'allegato I.3****. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. …*

4. Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.

5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, ***dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente****, dispone l'aggiudicazione, che è* ***immediatamente efficace****.*

Prima del contratto – NUOVO CODICE

Art. 17 D.lgs. 36/2023

6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

7. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.

8. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

I PRINCIPI GENERALI

Il DL 76/2020 resta operativo? Sì, in parte (cfr. art. 224 D.lgs. 36/2023).

Art. 8:

1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ~~e fino alla data del 30 giugno 2023~~:

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

…

VERIFICA REQUISITI: NOVITÀ

Articolo 99 D.lgs. 36/2023

Co. 3 bis: *In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.*

VERIFICA REQUISITI: NOVITÀ

T.A.R. Campania, I, 18 novembre 2024, n. 6332

la scelta della S.A. di addivenire comunque all'aggiudicazione, seppur in difetto della previa acquisizione del DURF della mandante, non integra una violazione dell'art. 17, comma 5, cit. e deve ritenersi legittima.

Invitalia, infatti, ha supportato tale decisione, maturata a fronte di una situazione peculiare di impasse emersa in fase di verifica dei requisiti generali, dovuta all'inerzia dell'Agenzia Entrate nel riscontrare i plurimi solleciti inviati, con un'articolata e solida motivazione, ***cautelandosi con l'opportuno inserimento nel contratto di una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, "per l'ipotesi in cui, successivamente alla sua sottoscrizione fossero rilasciati dalle Autorità competenti i certificati richiesti e allo stato non pervenuti ad Invitalia, con contenuto ostativo alla prosecuzione del rapporto contrattuale instaurato"****.*

A ragione, nel caso in esame, la difesa di Invitalia e della Scalesse hanno richiamato – a fondamento della legittimità della decisione assunta della S.A. – il principio del risultato, che in effetti consente di orientare l'operato delle stazioni appaltanti anche avendo a riferimento il "criterio temporale" della tempestività dell'affidamento ed esecuzione del contratto, in sostanza imponendo il superamento delle situazioni di inerzia o di impasse, nella specie verificatesi.

VERIFICA REQUISITI: NOVITÀ

TAR Marche, I, 29.04.2025 n. 312

Come emerge per tabulas, nel caso odierno a distanza di quasi nove mesi dalla richiesta e nonostante vari solleciti, neanche la stazione appaltante è ancora riuscita ad ottenere dalla Regione Lazio l'attestazione della regolarità – o, eventualmente, della irregolarità – della posizione di -OMISSIS- rispetto agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 (il che, fra l'altro, conferma quanto detto in sede di esame del secondo motivo, poiché non si vede come avrebbe potuto la controinteressata ottenere il rilascio del certificato in tempi più rapidi di quelli che solitamente connotano i rapporti fra amministrazioni pubbliche).

Che poi queste conclusioni si fondino sul principio del risultato oppure su altri principi generali dell'ordinamento è questione meramente terminologica che non scalfisce la sostanza delle cose. ***L'ordinamento prevede comunque istituti contrattuali adeguati ad evitare che l'amministrazione sia costretta a proseguire il rapporto contrattuale anche nel caso in cui dalle verifiche postume emergano a carico dell'appaltatore cause di esclusione, e nella specie la stazione appaltante si è avvalsa proprio di uno di tali istituti (ossia la clausola risolutiva espressa, ritenuta pienamente ammissibile dal giudice amministrativo – sul punto si veda la sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, n. 6332/2024, richiamata nel provvedimento impugnato).***

SOTTOSOGLIA

Articolo 50 D.lgs. 36/2023

6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'articolo 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

9. Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

SOTTOSOGLIA

Articolo 52 D.lgs. 36/2023:

Controllo sul possesso dei requisiti.

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla ***medesima*** *stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.*

PRINCIPI SUL RISPETTO CCNL ETC.

Articolo 11 D.lgs. 36/2023

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. ***Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.***

2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.

PRINCIPI SUL RISPETTO CCNL ETC.

Articolo 11 D.lgs. 36/2023

3. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 in conformità all'allegato I.01.

PRINCIPI SUL RISPETTO CCNL ETC.

Articolo 2 All. I.01 D.lgs. 36/2023

1. Ai fini di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione previa valutazione:

a) della stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente, ai sensi del comma 2;

b) del criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, ai sensi del comma 3.

2. Ai fini del comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:

a) identificano l'attività da eseguire mediante indicazione nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice del rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nei medesimi bandi, inviti e decisione di contrarre;

b) individuano l'ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

PRINCIPI SUL RISPETTO CCNL ETC.

Articolo 2 All. I.01 D.lgs. 36/2023

3. Nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro coerenti con il requisito di cui al comma 1, lettera a), ai fini di cui al medesimo comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:

*a) **fanno riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 13**;*

b) in assenza delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non possono imporre, a pena di esclusione, nel bando di gara o nell'invito l'applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione.

5. I criteri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, anche all'individuazione dei contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del codice.

PRINCIPI SUL RISPETTO CCNL ETC.

Articolo 3 All. I.01 D.lgs. 36/2023

1. Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

2. Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

PRINCIPI SUL RISPETTO CCNL ETC.

Articolo 4 All. I.01 D.lgs. 36/2023

1. Quando, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 3, l'operatore economico indica nell'offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative.

2. La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci: a) retribuzione tabellare annuale; b) indennità di contingenza; c) elemento distinto della retribuzione (EDR); d) eventuali mensilità aggiuntive e) eventuali ulteriori indennità previste.

3. La valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata sulla base dei seguenti parametri:

a) disciplina concernente il lavoro supplementare; b) clausole relative al lavoro a tempo parziale; c) disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi; d) disciplina compensativa relativa alle festività soppresse; e) durata del periodo di prova; f) durata del periodo di preavviso; g) durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio; h) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità; i) disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori; l) monte ore di permessi retribuiti; m) disciplina relativa alla bilateralità; n) obblighi di denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all'aggiornamento periodico; o) previdenza integrativa; p) sanità integrativa.

4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali.

PRINCIPI SUL RISPETTO CCNL ETC.

Articolo 4 All. I.01 D.lgs. 36/2023

5. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente allegato, sono adottate le linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell'equivalenza delle tutele di cui al comma 4 e per la valutazione degli scostamenti che, in ragione anche del numero di parametri interessati, possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti ai sensi del medesimo comma 4.

6. Per i contratti che, in ragione dei settori di riferimento, sono soggetti a specifici vincoli normativi o regolatori incidenti anche sulle tutele economiche o normative dei lavoratori, resta ferma la possibilità di fare riferimento, ai fini della determinazione dell'equivalenza, al rispetto di tali vincoli in relazione alle tutele regolate, ferma restando la verifica delle ulteriori tutele secondo quanto previsto nel presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis.

PRINCIPI SUL RISPETTO CCNL ETC.

Articolo 11 D.lgs. 36/2023

5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

CCNL, COSTO MANODOPERA ETC.

Consiglio di Stato, sez. IV, 02.12.2025 n. 9484

la stazione appaltante deve formulare, anche in relazione al confronto comparativo dei CCNL, a un giudizio complessivo, sintetico, e non parcellizzato o atomistico, in maniera da valorizzare nell'insieme le singole voci di cui si compone il CCNL indicato in sede di presentazione dell'offerta al fine di verificare se, al di là di singoli , espisodici, scostamenti, sia comunque complessivamente in grado di garantire un livello di tutela equivalente (anche, eventualmente, all'esito di compensazioni tra singole divergenti componenti) a quello offerto dal CCNL indicato negli atti di gara.

CCNL, COSTO MANODOPERA ETC.

TAR Toscana, IV, 06.10.2025 n. 1584

Con il nuovo Codice tale spazio di libertà imprenditoriale e negoziale viene alquanto ristretto, a fronte di una maggiore protezione dei lavoratori e al fine di scongiurare un allineamento al ribasso delle tutele loro erogate. In particolare, l'impegno a rispettare, in fase esecutiva, il complesso delle condizioni contrattuali minime, di ordine economico e normativo, stabilite dal CCNL necessariamente indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara, assurge a requisito necessario dell'offerta (sul punto si veda l'art. 57 del Codice), di cui, pertanto, il singolo operatore economico dovrà tenere conto già nella fase di redazione della propria proposta contrattuale e che la stazione appaltante, in un'ottica acceleratoria e di semplificazione, sarà tenuta a verificare prima dell'aggiudicazione, senza attendere l'eventuale fase di verifica dell'anomalia dell'offerta presentata.

Da ciò derivandone la possibilità per la stazione appaltante di escludere l'operatore economico che abbia indicato nella propria offerta un contratto collettivo diverso da quello indicato dall'amministrazione, laddove l'equipollenza affermata non sia effettivamente riscontrabile.

CCNL, COSTO MANODOPERA ETC.

TAR Puglia Lecce (Sez. II) sentenza 5 novembre 2025 n. 1461

Ai fini della verifica di equivalenza economica tra CCNL (ex art. 11 D.Lgs. 36/2023), ***il mero impegno dell'operatore economico a corrispondere un "superminimo" per colmare eventuali differenze retributive rispetto al contratto indicato dalla S.A. è inidoneo a garantire ex ante la parità di trattamento****. Il "superminimo" è una componente accessoria, non fissa, della retribuzione (spesso dipendente da accordi futuri), mentre la verifica di equivalenza deve fondarsi sulla comparazione delle componenti fisse e continuative della retribuzione globale annua (minimi tabellari, indennità, scatti, ecc.).*

CCNL, COSTO MANODOPERA ETC.

TAR Campania Napoli (Sez. IV) sentenza 30 ottobre 2025, n. 7073

Nell'ambito del sub-procedimento di verifica dell'equivalenza del CCNL (ex art. 11 D.Lgs. 36/2023), l'indicazione da parte dell'operatore economico di un "superminimo" o di altre voci integrative della retribuzione non costituisce un'inammissibile modifica postuma dell'offerta, ma un legittimo chiarimento volto a esplicitare la composizione del costo orario medio offerto e a dimostrare l'equivalenza economica rispetto al CCNL indicato dalla stazione appaltante.

CCNL, COSTO MANODOPERA ETC.

T.A.R. Lazio, V-quater, 11 dicembre 2025, n. 22443

come rilevato nella summenzionata sentenza, ai sensi dell'Allegato I. 01, art. 4, del d. lgs. 36/2023 «La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione» «tra le quali sicuramente (e ragionevolmente) non rientra il c.d. "superminimo", che costituisce, per definizione, una parte accessoria della retribuzione, che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo, erogata a favore del lavoratore subordinato quale aumento retributivo normalmente correlato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente.

Il mero impegno a corrispondere il c.d. "superminimo", oltre a rendere evidentemente incerta la reale portata della retribuzione fissa e continuativa garantita ai lavoratori, rimanda ad un evento futuro e contingente – ossia l'accordo bilaterale tra parte datoriale e rappresentanze sindacali, frutto di libera volontà negoziale – l'effettivo riconoscimento di un trattamento retributivo equivalente.

In altre parole, siffatto impegno della controinteressata non è idoneo a colmare stabilmente le lacune retributive accertate dalla Stazione appaltante, dovendosi convenire con il formante normativo e giurisprudenziale in subiecta materia, secondo cui l'equivalenza deve essere garantita dalle componenti fisse e automatiche del trattamento economico» (in questi termini TAR Puglia – Lecce, sentenza n. 1461 del 5 novembre 2025; in senso analogo anche TAR Lazio – Roma, sentenza 12007 del 18 giugno 2025).

CCNL, COSTO MANODOPERA ETC.

Consiglio di Stato, Sez. V, 24.04.2026 n. 3209 (appello sentenza precedente – conferma)

alla luce del disposto letterale dell'art. 4 dell'allegato I.01, secondo cui: "La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua", ai fini dell'equivalenza delle tutele economiche possono considerarsi solo le parti fisse della retribuzione. ***E il superminimo non lo è****.*

CCNL, COSTO MANODOPERA ETC.

Consiglio di Stato, V, 03.12.2025 n. 9510

Se l'operatore economico si impegna ad applicare un determinato CCNL in sede di esecuzione, è tenuto a rispettare le medesime condizioni anche in sede di offerta economica, non potendo condizionare tale impegno all'aggiudicazione della procedura di gara, pena l'applicazione di un elemento di variabilità che viola il principio di 'chiarezza' dell'offerta di gara, introducendo una inammissibile obbligazione 'alternativa', in violazione del principio della par condicio a cui si deve ispirare ogni procedura di gara.

Invero, in assenza di dichiarazione di equivalenza, l'operatore economico ha in concreto proposto una offerta 'alternativa' condizionata all'evento, futuro ed incerto, dell'aggiudicazione della procedura, in questo modo ottenendo un effettivo vantaggio rispetto agli altri partecipanti dalla sua offerta, potendo contare su più soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della Stazione appaltante.

CCNL, COSTO MANODOPERA ETC.

TAR Puglia-Lecce (Sez. I) sentenza 3 novembre 2025, n. 1449

Deve, in primo luogo, rilevarsi come l'individuazione del contratto collettivo attenga ad un elemento essenziale dell'offerta, trattandosi di indicazione necessaria in base al disposto degli artt. 11 e 41 del d.lgs. 36/2023 ed idonea, altresì, ad incidere sul contenuto dell'offerta stessa, in quanto "è del tutto evidente che l'applicazione di un contratto collettivo piuttosto che di un altro ha effetti diretti sul costo del lavoro indicato in offerta (altresì rilevando quale parametro con cui verificarne, sia in sede di prime valutazioni che di sub-procedimento di anomalia, correttezza e sostenibilità)" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 2605 del 28 marzo 2025). ***La modifica del contratto collettivo applicato, pertanto, non può essere ritenuta neutrale rispetto al divieto di modifica dell'offerta, dovendosene, invece, valutare l'impatto complessivo su quanto originariamente prospettato all'amministrazione al momento della partecipazione alla gara****.*

CCNL, COSTO MANODOPERA ETC.

TAR Lazio Roma, IV, 23.03.2026 n. 5363

la dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo indicato nel bando – diverso da quello indicato in sede di offerta – non può essere presentata per la prima volta in un momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte perché, altrimenti, si consentirebbe all'operatore economico di modificare il contenuto sostanziale dell'offerta e, in particolare, i costi delle manodopera (cft. Cons. Stato, Sez. V, 3 dicembre 2025, n. 9510: "Il CCNL concretamente applicato è un elemento essenziale dell'offerta (Cons. Stato, n. 2605 del 2025), in quanto incide naturalmente sulla determinazione dei costi della manodopera e, quindi, sul contenuto dell'offerta. E' evidente che l'applicazione di un contratto collettivo piuttosto che di un altro ha effetti diretti sul costo del lavoro indicato in offerta (altresì rilevando quale parametro con cui verificarne, sia in sede di prime valutazioni che di sub-procedimento di anomalia, correttezza e sostenibilità)").

COSTO DELLA MANODOPERA

Art. 41 D.lgs. 36/2023

14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. ***I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso****. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.*

CCNL, COSTO MANODOPERA ETC.

Consiglio di Stato, sez. V, 23.10.2025 n. 8225

L'art. 41 comma 14 del d. lgs. n. 36 del 2023 sancisce quindi l'obbligo della stazione appaltante di quantificare e indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera ***che, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui quantificare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale*** *("l'importo a base di gara -ai sensi del primo periodo – comprende anche i costi della manodopera", così Cons. St., sez. V, 2 luglio 2025 n. 5712, 29 aprile 2025 n. 3611, 19 novembre 2024 n. 9255 e 9 giungo 2023 n. 5665).*

La conseguenza è che:

– il ribasso è calcolato sull'importo complessivo a base d'asta, comprensivo del costo della manodopera;

– i costi della manodopera sono indicati separatamente dalla stazione appaltante.

L'obbligo della stazione appaltante di indicare separatamente i costi della manodopera convive quindi con un importo ribassabile che li comprende.

CCNL, COSTO MANODOPERA ETC.

Consiglio di Stato (sez. V) sentenza 26 maggio 2026, n. 4226

L'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 «detta indicazioni, non direttamente all'operatore economico, ma alla stazione appaltante, chiarendo alla medesima come deve procedere nel determinare l'importo posto a base di gara e i costi della manodopera e come deve valutare il ribasso complessivo offerto dall'operatore economico» (Cons. Stato, Sez. V, n. 5712/2025). «La novità rispetto al testo dell'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50 del 2016 consiste soltanto nel fatto che i costi della manodopera sono indicati separatamente, ma tale indicazione separata non li sottrae al ribasso»: «l'importo a base di gara — ai sensi del primo periodo — comprende anche i costi della manodopera». «La quantificazione scorporata dei costi della manodopera negli atti di gara risponde alla ratio di imporre una maggiore trasparenza all'azione amministrativa e di rafforzare la tutela della manodopera», nonché di «responsabilizzare gli operatori economici che devono parametrare i loro costi della manodopera a quelli indicati dalla stazione appaltante, devono svolgere una seria valutazione preventiva dei predetti costi prima di formulare il proprio ribasso complessivo e devono indicarli in modo da consentire alla S.A. di verificare il rispetto dei minimi salariali e delle norme sul costo del lavoro» (Cons. Stato, Sez. V, n. 5665/2023). ***L'operatore che calcola il ribasso su un importo che non ricomprende i costi della manodopera «viola gli artt. 3 e 17 del disciplinare» perché «non ha calcolato la percentuale di ribasso sull'intero importo a base d'asta». Quando l'errore nel calcolo del ribasso è «chiaramente evincibile» dai dati contenuti nell'offerta (cifra indicata come somma dei costi totali e dell'utile), è possibile risalire alla corretta percentuale di ribasso effettivamente offerta, con conseguente obbligo della stazione appaltante di ricalcolare i punteggi dell'offerta economica sulla base del ribasso corretto***

CCNL, COSTO MANODOPERA ETC.

Tar Lazio, Roma, sez. I, 24.11.2025, n. 20932 (non appellata)

"Neppure può essere seguita la prospettazione della ricorrente secondo cui l'indicazione nel bando di gara prescriva agli operatori economici di formulare offerte limitate sia nella loro misura massima (l'importo a base d'asta) sia in quella minima (l'importo dei costi della manodopera): in altri termini, non è avallabile la tesi per la quale l'amministrazione creerebbe una sorta di corridoio all'interno del quale collocare l'offerta economica. Difatti, una simile interpretazione non trova riscontro in alcun lavoro preparatorio né in precedenti giurisprudenziali: peraltro, non sarebbe comprensibile la ratio di una tale limitazione della libertà dell'impresa di organizzare nei modi reputati ottimali la propria attività economica. In aggiunta, portando alle estreme conseguenze la prospettata ermeneusi, nei contratti caratterizzati da un'elevata incidenza dei costi del lavoro (c.d. labour intensive) sarebbe quasi impossibile formulare offerte tra loro distinte, atteso che tutte dovrebbero rispettare i rigorosi vincoli posti dal bando di gara.". […]

"va precisato come l'art. 41, comma 14 cod. app. non ha determinato la totale equiparazione tra i «costi della manodopera» e gli «oneri di sicurezza da interferenze» (c.d. oneri fissi): difatti, solo questi ultimi sono (come già lo erano, per giurisprudenza pacifica, sotto la vigenza del precedente codice) integralmente predeterminati dall'amministrazione aggiudicatrice in maniera fissa ed immodificabile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2024, n. 9254). …

*Conseguentemente, **la disposizione ha la funzione di garantire una congrua retribuzione semplificando il processo di verifica dell'anomalia dell'offerta economica**, attraverso la circoscrizione della discrezionalità nella valutazione della stessa. Difatti, rendendo separata l'indicazione dei costi della manodopera, la stazione appaltante ha semplicemente immediata evidenza di quanto l'operatore economico suppone di dover corrispondere per tale fattore produttivo: qualora fosse superiore a quanto indicato nel bando, nulla quaestio; viceversa, nell'ipotesi opposta l'impresa dovrà dimostrare che tali minori oneri siano giustificati dalla piú efficiente organizzazione aziendale. In altri termini, si tratta di una presunzione relativa, superabile per mezzo di una specifica prova indicata direttamente dalla legge. Pertanto, l'operatore economico non può, per spiegare un'offerta con un costo del lavoro piú bassa rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, allegare elementi differenti dalla propria organizzazione aziendale (es. corresponsione di salarî inferiori ai minimi retributivi): specularmente, l'amministrazione non è legittimata a valutare ulteriori e diverse circostanze per reputare non anomala un'offerta formulata ribassando i costi stimati.".*

CCNL, COSTO MANODOPERA ETC.

Consiglio di Stato, sez. III, 15.10.2025 n. 8047

Al riguardo, si è affermato che in via generale il concorrente che intenda avvalersi del subappalto ha l'onere di rendere puntualmente edotta l'Amministrazione dell'effettivo costo del personale fornitogli dal subappaltatore, al fine di consentirle un effettivo controllo della sostenibilità economica dell'offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2018, n. 1500); infatti, la previsione suindicata non può che essere estesa a tutti i costi che l'offerente, direttamente o indirettamente, sostiene per adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte, diversamente essa prestandosi a facili elusioni, se si consentisse di scorporare dal costo totale della manodopera il costo sostenuto dai subappaltatori.

CCNL, COSTO MANODOPERA ETC.

TAR Sicilia Catania, III, 18.11.2025 n. 3260

… l'art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 … menziona espressamente come parametro di determinazione del costo medio del lavoro "i valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative", ***così lasciando intendere che il costo della manodopera, ed il concetto stesso di manodopera, debbano riferirsi solo ai rapporti di lavoro subordinato per la disciplina dei quali soltanto si applicano i CCNL (l'unica forma di lavoro, peraltro, in cui si può a rigore parlare di "datore" e non di "committente", come nel caso del lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.).***

La restrizione al solo lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. si spiega, peraltro, alla luce della "ratio" della disciplina in parola, che è quella di assicurare non solo la serietà ed affidabilità dell'offerta (che è messa in discussione dall'indicazione di costi anomali) ma anche la tutela della posizione del prestatore di lavoro che, nell'ipotesi di subordinazione, è di debolezza economica e giuridica. Analoghe esigenze non si pongono, al contrario, per il lavoro autonomo, il quale si caratterizza ex art. 2222 c.c. per l'"assenza di un vincolo di subordinazione" e che, per tale ragione, è storicamente estraneo alla legislazione speciale in materia lavoristica, rimanendo assoggettato alla sola disciplina codicistica.

CCNL, COSTO MANODOPERA ETC.

TAR Campania Napoli (Sez. I) sentenza 29 settembre 2025, n. 6436

*Le migliorie (…) non rientrano fra le prestazioni necessarie che completano la commessa e che, pertanto, la stazione appaltante considera al fine di compiere la sua stima preventiva dei costi della manodopera (Cons. St., Sez. III, n. 3573/2020; T.A.R. Salerno, sez. I, n.187/2024; T.A.R. Napoli, sez. I, n. 6307/2020). (..) – L'impiego aggiuntivo di manodopera richiesto dalle migliorie nella specie offerte dall'aggiudicataria **impone**, a fronte dell'indicazione da parte di quest'ultima di un importo per i relativi costi identico a quello stimato dalla S.A., la sottoposizione dell'offerta a verifica di congruità in forza del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, d.lgs. n. 36/2023.*

CCNL, COSTO MANODOPERA ETC.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 22.05.2026 n. 4156

la verifica di anomalia si è svolta in modo illegittimo poiché non sono stati considerati i costi del personale aggiuntivo che la controinteressata ha previsto nella propria offerta tecnica, oltre alle figure ordinarie assimilabili al quadro economico del bando. Tali costi erano facilmente calcolabili nell'ambito della verifica di anomalia poiché era sufficiente fare riferimento ai contratti collettivi di categoria.

PER LE GARE (SOTTOSOGLIA/SOPRASOGLIA)

- *Calcolo del costo di manodopera (secondo tabelle ministeriali/prezzari) (art. 41);*
- *Indicazione CCNL «leader» a base di gara (e fissazione quindi del livello di tutele) (art. 11);*
- *Previsione nella lex specialis che sia indicato (nella documentazione amministrativa, o nella documentazione tecnica se è previsto punteggio per criteri sociali) il CCNL che si intende applicare da parte del concorrente;*
- *Previsione nella lex specialis di clausole sociali (riassorbimento, parità genere etc.) (art. 57);*
- *Previsione nella lex specialis dell'obbligo di indicazione (a pena di esclusione) dei costi di manodopera (art. 108);*
- *Previsione nella lex specialis che siano indicate le modalità con cui si intende dar corso agli «impegni» assunti in gara (art. 102):* ***Piano di riassorbimento****;*
- *Previsione, fra i criteri di verifica dell'anomalia dell'offerta, della 1) dichiarazione equivalenza tutele 2) verifica congruità costo del lavoro 3) verifica applicazione impegni.*